



ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA
IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI

NUOVA CIRCOLARE PER SANZIONI ART. 80 E 193 DA REMOTO

Visti i numerosi quesiti pervenuti da parte di Corpi di Polizia sulle esatte modalità di notifica dei verbali per violazioni agli artt. 80 e 193 accertate da remoto, il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020 nella quale chiarisce diversi aspetti.

Dopo aver ricordato che l'art. 201, comma 1 bis, lett. G-bis) del Codice della Strada prevede l'utilizzo di strumentazione con contestazione differita a condizione che tale strumentazione sia **GESTITA DIRETTAMENTE** dagli organi di Polizia stradale e che siano **OMOLOGATI** dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Nei tratti esterni al Centro abitato la strumentazione può essere utilizzata solo sulle strade individuate con apposito decreto prefettizio.

In mancanza dell'omologazione della strumentazione, invece, la Circolare sopra citata ricorda che non è possibile derogare dall'obbligo previsto dall'art. 200 CdS della contestazione immediata, fatti salvi casi contingenti che dovranno essere appositamente documentati (per es. contestazione di altro veicolo), oppure suggerisce il Ministero: per l'art. 80 il fatto che l'accertamento sia susseguente al collegamento con la banca dati ministeriale che confermi la mancata revisione.

- Allo stesso modo per la contestazione della violazione al 193 si seguirà la stessa procedura di verifica tramite banca dati del MIT.

In entrambi i casi il Ministero ricorda come, essendo l'accertamento espletato direttamente dall'operatore di Polizia Stradale, non sia necessario ricorrere alla procedura dell'art. 180.

Per quanto attiene invece alle violazioni accertate ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis, lett. G-ter), la contestazione avviene in modo differito ma sempre a condizione che l'apparecchiatura sia **OMOLOGATA** e che sia **GESTITA DIRETTAMENTE** dall'operatore di Polizia Stradale.

Da ultimo, ricorda il Ministero dell'Interno, le violazioni all'art. 193 **NON PUO'** essere contestata mediante l'utilizzo di dispositivi già utilizzati per altri accertamenti in quanto l'art. 31 c. 3 del DL prevede l'approvazione di un Regolamento attuativo che ad oggi non è stato emanato.

Un'altra procedura di accertamento è quello previsto dall'art. 201 comma 1 bis lettere e), f), g) del Cds, ossia con attrezzature che procedano a verifiche di altro tipo. In questo caso il Ministero precisa che non può essere effettuata una selezione di tipo massivo, ma soltanto per i casi in cui l'apparecchiatura abbia

ANVU

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA

IL RESPONSABILE UFFICIO STUDI GIURIDICI

verificato una violazione, per esempio dice il Ministero, l'accesso in ZTL senza autorizzazione. Per quanto attiene all'art. 193, si ritiene che debba essere inviato un invito ex art. 180, con conseguente sanzione ex comma 8 in caso di mancata presentazione.

I costi della spedizione dell'invito 180 sono a carico dell'amministrazione che procede.

Il Ministero precisa che la presente circolare sostituisce tutte le precedenti indicazioni fornite.

**IL RESPONSABILE
VICE PRESIDENTE NAZIONALE
Cav. Dott. Roberto Benigni**